



# COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE

(PROVINCIA DI CASERTA)

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISTRIBUZIONE E LA SOMMINISTRAZIONE DELL'ACQUA POTABILE**

Approvato con deliberazione commissariale n. 29 del 28.08.2012

## **TITOLO I - Norme Generali -**

### **Art. 1- Oggetto del regolamento**

### **Art. 2 - Soggetto Gestore**

### **Art. 3- Variazioni del Regolamento**

### **Art. 4- Tipologia e sistema di fornitura**

### **Art. 5- Consegna e sorveglianza igienica**

### **Art. 6- Interruzioni e Limitazioni della Fornitura**

### **Art. 7 - Prezzi e tariffe**

### **Art.8 – Divieti**

#### **Art.1 - Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento disciplina la distribuzione e la somministrazione di acqua potabile nel territorio del Comune di Casal di Principe

#### **Art. 2 - Soggetto gestore**

La gestione del patrimonio idrico e la fornitura di acqua potabile sono di competenza dell'Amministrazione Comunale, di seguito denominato gestore. La gestione dei contratti di fornitura e del sistema di riscossione della tariffa per l'acqua potabile e i canoni per il servizio di fognatura e depurazione è gestita secondo quanto previsto dalla normativa in materia, ai sensi dell'articolo 52 del D.L.gs 446/97.

#### **Art. 3 - Variazioni del regolamento.**

Variazioni al presente regolamento, approvate dall'Amministrazione, si intendono comunicate agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune. Le norme del presente regolamento e sue successive modifiche si intendono trasfuse nei contratti in essere, qualora l'utente non si avvalga del diritto di recesso dal contratto entro trenta giorni dalla data di pubblicazione delle modifiche all'Albo Pretorio. Le comunicazioni dirette individualmente all'utente verranno fatte al suo indirizzo e quelle dirette alla totalità degli utenti verranno effettuate tramite stampa o mezzi di comunicazione di massa o con messaggi riportati sulle bollette. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati e sostituiti i regolamenti precedentemente applicati.

#### **Art.4 - Tipologia e sistema di fornitura**

Le forniture si distinguono in:

- *forniture per uso pubblico*: forniture per edifici municipali, scuole, immobili adibiti a sedi di Amministrazioni ed Enti, pubblici servizi o servizi particolari di cui il Comune intende farsi carico, innaffiamenti stradali, giardini, fontane pubbliche, bagni comunali, idranti stradali, cacciate per lavaggio fognature ecc;
- *forniture per uso privato*: forniture per uso domestico, per bocche antincendio private, per usi igienici, per usi produttivi e per usi diversi. La fornitura dell'acqua è effettuata a deflusso libero misurato da idoneo apparecchio di misura per la rilevazione dei consumi, eccetto le bocche antincendio e, eventualmente, alcune tipologie di forniture per uso pubblico.

Ai fini delle nuove concessioni nell'impossibilità di soddisfare tutte le nuove richieste è riservata la priorità alle utenze domestiche.

#### **Art. 5 - Consegna dell'acqua e sorveglianza igienica**

Il Comune consegna l'acqua all'uscita della saracinesca posta a valle dell'apparecchio di misura. L'Amministrazione esercita la vigilanza sulle condizioni igieniche dell'acqua potabile somministrata, attraverso i competenti organi tecnici e provvede ad effettuare le analisi complete di controllo cui è tenuta, a mezzo di laboratori legalmente autorizzati, così come previsto dal D.P.R. 236/88 e successive disposizioni normative.

#### **Art.6 -Interruzioni e limitazioni della fornitura**

L'Amministrazione Comunale si impegna a fornire l'acqua con continuità nella fascia oraria indicata nel contratto di fornitura, salvo cause di forza maggiore. L'interruzione di deflusso o la diminuzione di pressione causate dall'interruzione o dalla riduzione dell'erogazione dell'acqua da parte del gestore del servizio di approvvigionamento idrico, o dovute a cause accidentali, di forza maggiore, scioperi, ordini delle Autorità e, in generale, per cause non direttamente imputabili all'Amministrazione Comunale, non danno luogo a risarcimento danni né a riduzioni di corrispettivi e/o a risoluzione del contratto. Il gestore può interrompere la fornitura per manutenzione o altre esigenze, arrecando, compatibilmente con le necessità del servizio, il minimo disturbo all'utenza. Nel caso di interruzioni programmate, il Comune provvederà a darne adeguata informazione agli utenti, attraverso gli organi di informazione locale o altre forme di comunicazione, con un preavviso di almeno 6 ore e l'indicazione dei tempi necessari per il ripristino della fornitura. Il Comune in caso di eccezionali eventi climatici od idrogeologici e di calamità, tramite gli opportuni provvedimenti, può determinare condizioni di riduzione e/o razionamento delle forniture di acqua.

Gli impegni di fornitura si intendono riferiti al punto di entrata della derivazione in proprietà privata. Pertanto non saranno dovute indennità o rimborsi nel caso che per deficienza di pressione l'acqua non salga ai piani superiori.

Il gestore ha facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore o, in particolari circostanze, commisurato al regime di portata della condotta.

#### **Art.7 - Prezzi e tariffe**

I corrispettivi dovuti per la fornitura idrica, per il servizio di fognatura e di depurazione (quest'ultimo se attivato), nonché per l'acquisto e la manutenzione dell'apparecchio di misura, sono quelli stabiliti nel tempo dalle disposizioni di legge e dai provvedimenti dell'Amministrazione Comunale. Gli oneri fiscali o di altra natura inerenti ai corrispettivi e al contratto sono a carico degli utenti. I corrispettivi e gli oneri fiscali saranno aggiornati in corso di contratto ogni qualvolta l'Amministrazione lo delibererà. I corrispettivi per il quantitativo minimo impegnato sono dovuti per tutta la durata del contratto, anche se il consumo effettivo del periodo di fatturazione risulta inferiore. I quantitativi minimi sono stabiliti con delibera per le forniture ad uso civile; per le forniture ad uso industriale, commerciale e diversi sono stabiliti dalle parti e riportati in contratto. Le variazioni tariffarie, introdotte in esecuzione di successivi provvedimenti deliberativi approvati nei termini di legge, dovranno essere comunicate agli utenti che potranno esercitare il diritto di recesso entro 30 giorni dalla data di comunicazione della variazione.

#### **Art. 8 - Divieti**

L'acqua deve essere utilizzata esclusivamente per l'unità immobiliare per la quale la fornitura è stata concessa, con divieto assoluto per l'utente di rivendita dell'acqua. E' fatto divieto a chiunque: di prelevare acqua allacciandosi abusivamente alla rete di distribuzione; di prelevare acqua dagli

impianti pubblici senza autorizzazione del Comune; di prelevare acqua dagli idranti stradali e dalle bocche antincendio se non per gli usi consentiti. Nel caso in cui l'Amministrazione o il gestore rilevino la violazione dei divieti suddetti, potranno esigere dai trasgressori una penale pari a € 250,00 per ogni violazione commessa, senza pregiudizio per la richiesta di maggiori danni che dal fatto potessero derivare e salvo la responsabilità penale per furto d'acqua.

## **TITOLO II - Contratto di somministrazione**

### **Art.9 - Natura del contratto**

### **Art. 10 - Titolo per la fornitura**

### **Art. 11 - Spese di allaccio e contrattuali**

### **Art. 12 - Domanda di fornitura**

### **Art. 13 - Stipula del contratto**

### **Art. 14 - Durata dei contratti e modalità per il recesso**

### **Art. 15 - Variazione della titolarità dell'utenza**

### **Art. 16 - Morte dell'utente**

### **Art. 17 - Fallimento dell'utente**

### **Art. 18 - Misurazione dei consumi**

### **Art. 19 - Modalità di pagamento**

### **Art. 20 - Mancato pagamento e sospensione del servizio**

### **Art. 21 - Procedure di reclamo**

### **Art. 22 – Tariffe**

### **Art. 23 – Agevolazioni**

### **Art. 24 –Trattamento dei dati personali dell'utente**

### **Art.9 - Natura dei contratto**

Il contratto di fornitura dell'acqua potabile è un contratto di somministrazione regolato dal Codice Civile e dalle disposizioni del presente regolamento.

### **Art.10 - Titolo per la fornitura**

La fornitura di acqua potabile è effettuata al soggetto che possiede l'unità immobiliare a titolo di proprietà, usufrutto, locazione, affitto o comodato, e risulta l'effettivo utilizzatore del servizio. Ad ogni utenza di norma corrisponderà una singola fornitura.

Nelle ipotesi in cui la fornitura di acqua sia effettuata a favore di locatari, usufruttuari, affittuari, comodatari questi ultimi dovranno fornire l'autorizzazione. Nel caso di edifici che presentano situazioni tecnico-strutturali particolari, potranno essere consentite forniture multiple servite da un solo misuratore, purché l'acqua abbia il medesimo tipo di utilizzo.

### **Art. 11 - Spese di allaccio e contrattuali**

Sono a carico dell'utente le spese per i lavori di esecuzione della presa e della posa del contatore, il diritto fisso di allacciamento, attivazione utenza o voltura, le imposte di legge sul contratto e le spese di registrazione, in caso d'uso.

### **Art. 12 - Domanda di fornitura**

Per ottenere la fornitura dell'acqua, l'interessato deve presentare al gestore, debitamente compilato, l'apposito modulo di domanda allegando la planimetria della zona con l'evidenziazione del fabbricato in questione e dell'unità immobiliare. Se la richiesta è effettuata per conto di una società o di un ente di qualsiasi tipo, ivi compresi i condomini, alla domanda dovrà essere contestualmente allegata idonea documentazione comprovante che il richiedente ne è il legale rappresentate.

### **Art. 13 - Stipula del contratto**

Con la stipula del contratto di fornitura, l'utente accetta integralmente le disposizioni del regolamento. Sono a carico dell'utente i diritti di segreteria dovuti a norma di legge sul contratto medesimo.

### **Art. 14 - Durata dei contratti e modalità per il recesso**

I contratti sono a tempo indeterminato salvo disdetta da parte dell'utente da esercitare nei termini seguenti. L'utente che intende recedere dal contratto di fornitura deve dare disdetta comunicandola al gestore a mezzo di raccomandata A.R. ovvero consegnandola presso gli uffici del gestore che ne darà riscontro con ricevuta, almeno 60 g. prima della data di efficacia del recesso. Entro 40 giorni dalla ricezione della disdetta, il gestore procede alla rilevazione del consumo e alla chiusura del contatore nonché alla successiva emissione della bolletta di cessazione da inviarsi al recapito indicato dall'utente. L'utente sarà sollevato dagli obblighi contrattuali assunti, con la regolazione contabile della bolletta di cessazione. L'utente, fino al perfezionarsi del recesso, resterà responsabile di ogni obbligo previsto dal contratto, compreso l'eventuale utilizzo degli impianti da parte di terzi subentrati che non abbiano regolarizzato il rapporto di fornitura; fermo restando comunque, in questo caso, il diritto del gestore di sospendere immediatamente la fornitura, qualora ne sia comunque venuto a conoscenza.

### **Art. 15 - Variazione della titolarità dell' utenza**

L'utente che subentri nel possesso di un immobile per il quale sia già in essere un contratto di fornitura, potrà procedere alla voltura dell'utenza medesima previa presentazione dei titoli giustificativi e della lettura corrente del misuratore. Nel caso in cui l'utente richiedente non disponga della lettura suddetta, la voltura avrà effetto dalla data dell'ultima lettura rilevata dal gestore. L'utente si impegna al pagamento degli oneri amministrativi della voltura nella misura prevista, che possono essere addebitati sulla prima fattura. Gli oneri amministrativi di subentro non sono dovuti nel caso di successione mortis-causa, qualora il subentro avvenga fra persone conviventi nello stesso nucleo familiare, nonché nei casi di trasformazione della denominazione della ragione sociale o di cambio di titolare dell'impresa.

### **Art. 16 - Morte dell'utente**

In caso di morte del titolare dell'utenza, gli eredi e/o i suoi aventi causa sono tenuti ad avvisare tempestivamente il gestore dell'avvenuto decesso provvedendo alla variazione della titolarità dell'utenza ovvero a richiedere la cessazione della fornitura. Il gestore potrà rivalersi nei confronti dei soggetti sopra indicati.

## **Art. 17 -Fallimento dell'utente**

In caso di fallimento dell'utente, il contratto resta sospeso con effetto immediato dal momento in cui il gestore ne venga comunque a conoscenza. Il Curatore, ricevuta l'autorizzazione del giudice delegato al fallimento, potrà comunque richiedere il subentro nel contratto di somministrazione al posto del fallito, assumendosi tutti gli obblighi relativi pregressi e futuri, pagando al gestore quanto dovuto dal fallito. Il gestore si riserva il diritto di agire nei confronti del curatore nei termini di legge.

## **Art.18 - Misurazione dei consumi**

L'acqua viene pagata in ragione del consumo indicato dallo strumento di misura, fermo restando l'obbligo del pagamento del minimo contrattuale, fissato nella deliberazione di determinazione delle tariffe. Le letture dei consumi sono effettuate, periodicamente, dagli addetti incaricati dal gestore o comunicati dall'utente con le modalità previste dal gestore. In caso di locali temporaneamente chiusi o di inaccessibilità dello strumento di misura per fatto dell'utente, l'incaricato lascerà apposto avviso per l'autolettura. In caso di mancato recapito della lettura da parte dell'utente, il consumo addebitato sarà commisurato alla media delle tre ultime letture regolari, salvo conguaglio sulla base della successiva lettura. In caso di strumento di misura non funzionante o oggettivamente illeggibile, sarà fatturato all'utente il consumo riscontrato nel corrispondente periodo dell'anno precedente.

Qualora il gestore non abbia alcuna possibilità, anche per ragioni obiettive (Es. Mancanza di contatore), di procedere alla misurazione dei volumi di consumo, si provvederà a fatturare sulla base del consumo individuale, determinato secondo la seguente formula:

$150 \times 365/1000 = 54,75$  metri cubi (consumo annuo per abitante)

(il parametro dei litri consumati - 150 l - corrisponde al volume dell'acqua che l'ente erogatore deve garantire, al rubinetto, per ogni abitante al giorno, così come stabilito dal D.P.C.M. n. 47 del 04.03.1996)

Il consumo annuo individuale, come sopra determinato, consente di calcolare, in base al numero di persone che compongono il nucleo familiare, il consumo annuo da addebitare alla famiglia.

## **Art.19 - Modalità di pagamento**

Le somme dovute per consumo di acqua, per il servizio di fognatura e di depurazione, per l'acquisto degli apparecchi di misura, per penalità, imposte, tasse nonché per altri servizi di cui al presente regolamento, sono addebitate agli utenti con fatture che saranno inviate, almeno 15 giorni prima della scadenza, al recapito indicato dagli utenti. Qualora l'utente non abbia ricevuto la fattura o in caso di smarrimento della medesima, egli dovrà richiederne un duplicato gratuito al gestore. Il mancato ricevimento della fattura non esonera l'utente dal pagamento delle medesime alle scadenze stabilite. Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato entro il termine di scadenza e con le modalità in esse indicate. Decorso il termine di scadenza, il gestore, ferma restando la facoltà di sospendere la fornitura e di risolvere il contratto, addebiterà sulla fattura successiva gli interessi di mora.

## **Art.20 - Mancato pagamento e sospensione del servizio**

Nel caso che si sia verificato il mancato pagamento della fattura il gestore provvede ad inviare all'utente moroso l' avviso di pagamento. Trascorsi 20 giorni dall'invio del primo avviso, il gestore invierà un ulteriore avviso mediante lettera raccomandata A.R., con sollecito a pagare l'importo dovuto e con diffida che, in caso di inottemperanza entro un congruo periodo di tempo indicato nell'avviso, comunque non inferiore a 30 giorni, si potrà procedere, in assenza di valida e motivata giustificazione da parte dell'utente, alla sospensione della fornitura. Il ripristino della somministrazione interrotta temporaneamente per morosità è in ogni caso subordinato al versamento di quanto dovuto al gestore, compreso il rimborso delle spese di riattivazione dell'utenza. Il gestore non risponde di eventuali danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione dell'acqua nei confronti dell'utente moroso che, per parte sua, rimane comunque vincolato

all'osservanza degli obblighi contrattuali. Il contratto di fornitura si intende risolto, senza intervento di atto alcuno da parte del gestore, quando, per morosità dell'utente, sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua e tale sospensione duri da almeno due semestri.

#### **Art. 21 - Procedure di reclamo**

Qualora lo ritenga, l'utente potrà presentare al gestore apposito reclamo sia presentandosi agli sportelli che per iscritto, anche a mezzo fax o posta elettronica. L'ufficio competente, riscontra il reclamo con la massima celerità e, comunque, non oltre 30 giorni, indicando anche, se del caso, i termini con cui provvederà alla rimozione delle eventuali irregolarità riscontrate o al ristoro del pregiudizio eventualmente arrecato. Salvo il caso in cui sia possibile accertare immediatamente eventuali errori e inadempienze del Gestore, il reclamo non sospende l'obbligo per l'utente di effettuare i pagamenti alle scadenze previste.

#### **Art. 22 – Tariffe**

Le tariffe vengono stabilite annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, prima dell'adozione del bilancio di previsione, con efficacia dal 1° gennaio. Qualora non si provveda, s'intendono confermate le tariffe applicate nell'anno precedente.

#### **Art. 23 – Agevolazioni**

Gli utenti domestici, in condizioni economiche disagiate o in precarie condizioni di salute, possono accedere alla rateizzazione del corrispettivo dovuto, previa valutazione da parte del gestore, facendone richiesta scritta entro il termine di scadenza del pagamento della bolletta. La richiesta deve essere corredata dalla documentazione comprovante il disagio economico o la precarietà dello stato di salute.

#### **Art. 24 - Trattamento dei dati personali dell'utente**

Il gestore garantisce che i dati personali forniti dall'utente siano trattati ai soli fini della corretta esecuzione del contratto. Pertanto, i predetti dati potranno essere utilizzati dal gestore o da suoi incaricati unicamente per la rilevazione dei consumi per i controlli e le verifiche degli impianti, per le operazioni di fatturazione ed incasso nonché per quelle di sollecito e recupero dei crediti. Ai sensi della legge 675/96 il rilascio dei dati personali è facoltativo ma l'eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità per il gestore di stipulare un regolare contratto di fornitura e, conseguentemente, di poter fornire i propri servizi.

### **TITOLO III - Norme tecniche**

#### **Art.25 - Realizzazione e gestione delle nuove prese idriche**

#### **Art.26 - Apparecchi di misura, tipologia e responsabilità**

#### **Art.27 - Sostituzione e verifica degli apparecchi di misura**

#### **Art.28 - Impianto interno**

#### **Art.29 - Perdite dell'impianto e responsabilità**

#### **Art.30 - Gestione prese idriche esistenti**

#### **Art.31 - Bocche antincendio private**

#### **Art.32 - Impianti di sopraelevazione all'interno degli edifici**

#### **Art.33 - Vigilanza degli impianti - rilievo di irregolarità**

**Art.34 - Costruzione della rete idrica**

**Art.35 - Proprietà delle tubazioni**

**Art.36 - Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli immobili**

**Art.37- Danni alle condotte e tubazioni in genere**

**Art.38- Divieto di operazioni sulla rete idrica e sulle valvole di distribuzione**

**Art.39- Chiusura temporanea e riapertura dell'utenza**

**Art.40- Fornitura su strade canalizzate**

**Art.41- Richiesta di allacciamento**

**Art.42- Distacco di alloggi allacciati ad unica presa**

**Art.43- Ampliamento della concessione**

**Art.44- Serbatoi**

**Art.45- Tipo e calibro di contatore**

**Art.46- Posizione dei contatori**

**Art.47- Custodia dei contatori**

**Art.48- Verifica dei contatori a richiesta degli utenti**

**Art.49- Penalità**

**Art. 50 - Disposizioni generali**

**Art.25 - Realizzazione e gestione delle nuove prese idriche**

Le opere di derivazione dalla condotta principale fino all'apparecchio di misurazione incluso, costituiscono la "presa idrica". Il gestore determina il diametro della presa, i materiali e sceglie il luogo per la derivazione della presa medesima. E' di esclusiva competenza del gestore la costruzione, la riparazione e la manutenzione delle prese idriche. Le condotte stradali e le prese idriche realizzate dal gestore restano di sua proprietà, fermo restando il diritto del cliente all'uso della presa idrica per la somministrazione dell'acqua potabile. Nel caso in cui il gestore debba necessariamente installare tutta o parte della presa idrica in proprietà privata o in proprietà di terzi, il contratto sarà stipulato a condizione che il richiedente conceda o dimostri di godere di regolare servitù comprensiva anche del diritto di passaggio a favore del gestore, per consentirgli di provvedere alla manutenzione degli impianti idrici. Il gestore ha la facoltà di compiere a sue spese, in qualunque momento, opere di modifica alle prese idriche, dando preventivo avviso ai clienti interessati nel caso in cui ciò comportasse una interruzione temporanea del servizio. Qualora l'utente richieda modifiche alle opere di presa, il gestore, riconosciutane l'opportunità, provvede alla esecuzione dei lavori previo pagamento da parte dell'utente dei relativi oneri. E' vietato agli utenti o a chiunque altro intervenire sulle prese idriche, sotto pena di pagamento dei danni e salvo ogni diritto del gestore di esperire ogni altra azione a norma di legge. Nel caso in cui il gestore rilevi la manomissione della presa idrica, può esigere dal titolare dell'utenza o, in solido, dai titolari delle utenze che utilizzano la presa idrica manomessa, una penale di 250 Euro, senza pregiudizio per la



richiesta di maggiori danni che dal fatto potessero derivare e salvo la responsabilità penale per furto d'acqua.

#### **Art.26 - Apparecchi di misura, tipologia e responsabilità**

All'installazione e alla manutenzione dell'apparecchio di misura deve provvedere il gestore; per l'acquisto dell'apparecchio sarà addebitata la somma deliberata dall'Amministrazione che sarà corrisposta dall'utente mediante computo nelle prime due bollette. La tipologia e la portata degli apparecchi di misura sono determinate a giudizio insindacabile del gestore in relazione alla fornitura richiesta. Tutti gli apparecchi di misura sono provvisti di apposito sigillo contro la manomissione dello strumento. Il gestore dispone che gli apparecchi di misura siano collocati nella posizione che riterrà, a suo esclusivo giudizio, più idonea e tale da permettere un facile accesso. L'utente si obbliga a consentire l'accesso agli incaricati del gestore per tutte le occorrenze di lettura e di manutenzione senza necessità di chiedere alcuna altra autorizzazione. Qualora, per l'esecuzione di lavori di trasformazione dell'immobile o per qualsiasi altra ragione, l'apparecchio di misura dovesse essere rimosso o spostato dovrà essere fatta richiesta al gestore e tutte le spese saranno a carico dell'utente. Il gestore ha facoltà di procedere al cambio dell'apparecchio di misura qualora lo ritenga opportuno, senza obbligo di preavviso od esplicito consenso dell'utente. Inoltre, il gestore, qualora ritenga che l'apparecchio di misura venga a trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche ed alla sua conservazione, previo preavviso all'utente potrà procedere allo spostamento e ad una nuova ricollocazione dello strumento di misura. All'atto della posa in opera dell'apparecchio di misura o sua rimozione e sostituzione, viene redatto un verbale dal gestore su un modulo, firmato dall'incaricato del gestore e dal cliente, nel quale sono menzionati la data, la marca dell'apparecchio, il numero di matricole, il consumo registrato dal misuratore installato e di quello eventualmente rimosso. L'utente deve altresì attuare tutti i provvedimenti idonei ad evitare i danni che gli apparecchi di misura possano subire e deve dare immediata comunicazione di guasti e irregolarità di funzionamento rilevati. L'utente è responsabile di ogni e qualunque manomissione dell'apparecchio di misura che venisse accertata dal personale incaricato del controllo, anche se il dolo è imputabile a terzi, ed è tenuto a rimborsare al gestore i danni, senza pregiudizio delle azioni penali. Nel caso in cui il gestore rilevi la manomissione dei sigilli o danneggiamento dello strumento di misura può esigere dall'utente una penale di € 250,00, senza pregiudizio per la richiesta di maggiori danni che dal fatto potessero derivare e salvo la responsabilità penale per furto d'acqua. Saranno a carico dell'utente tutte le spese per il ripristino del corretto funzionamento del misuratore.

#### **Art.27 - Sostituzione e verifica degli apparecchi di misura**

L'utente non può pretendere il cambio del contatore salvo che, in seguito a verifica, esso risulti difettoso nel funzionamento. Quando l'utente ritenga errate le indicazioni del contatore può richiedere che ne sia effettuata la verifica. Il funzionamento del contatore sarà considerato erroneo nel caso in cui le indicazioni fornite dal medesimo siano eccedenti in più o in meno del 5% la corretta misurazione. La verifica avverrà in contraddittorio tra l'utente e il soggetto incaricato dal gestore. Nel caso in cui sia accertato l'irregolare funzionamento del misuratore, il consumo rilevato fino alla sostituzione dell'apparecchio stesso, sarà ricalcolato sulla base del consumo medio giornaliero del periodo corrispondente dell'anno antecedente. Qualora risulti impossibile anche questa soluzione, si farà riferimento al consumo individuale annuo ( $150 \times 365 / 1000 = 54,75$  metri cubi) rapportato al periodo da fatturare. Gli eventuali abbuoni non potranno comunque riferirsi ad un periodo antecedente a quello dell'ultima fatturazione emessa a carico dell'utente. Nel caso in cui sia accertato il corretto funzionamento del misuratore, l'utente si impegna a corrispondere nella prima bolletta successiva un rimborso delle spese di verifica del contatore, nella misura vigente.

#### **Art.28 - Impianto interno**

Per impianto interno si intendono tutte le opere di diramazione interne, a valle dell'apparecchio di misura. Il cliente ha la piena responsabilità della costruzione e manutenzione dell'impianto

interno che deve essere conforme alla vigente normativa tecnica. L'impianto interno dovrà essere realizzato in maniera da evitare, comunque, ritorni di acqua verso il contatore.

### **Art.29 - Perdite dell'impianto e responsabilità**

L'utente risponde della buona conservazione degli impianti interni e degli strumenti di misura. Eventuali dispersioni o perdite degli impianti rilevate dal contatore, non formeranno oggetto di alcun abbuono a favore dell'utente, a qualunque causa dovuti. In ogni caso il Comune o il Gestore non potranno essere chiamati a rispondere dei danni che potessero derivare dal cattivo funzionamento degli impianti interni. L'utente ha il dovere di segnalare immediatamente le dispersioni che si verificassero in corrispondenza o prima del contatore. L'utente deve provvedere, altresì, a che siano preservate da danneggiamenti e manomissioni gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione nel tratto che corre nella sua proprietà. L'utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati per qualsiasi causa non di forza maggiore ed è tenuto a rimborsare le spese di manutenzione. In particolare, egli deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo. Sono comunque a carico dell'utente le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni.

### **Art. 30 - Gestione prese idriche esistenti**

Relativamente alle prese idriche esistenti nelle quali gli apparecchi di misura sono installati all'interno delle unità immobiliari o comunque in proprietà privata, il gestore può, a suo insindacabile giudizio, attivare in qualsiasi momento una procedura di adeguamento della presa esistente. A tal fine, previo preavviso all'utente o agli utenti interessati, il gestore provvede a sua cura e spese all'installazione di un contatore di controllo a monte di uno o più apparecchi di misura già installati. In questo caso, a decorrere dalla data di attivazione del contatore di controllo risultante da apposito verbale, fermo restando la rilevazione dei consumi sugli apparecchi di misura già installati, il gestore è responsabile del corretto funzionamento della presa idrica e della qualità dell'acqua fornita fino al contatore di controllo, mentre l'utente o gli utenti interessati sono responsabili del corretto funzionamento del tratto di presa a valle del contatore di controllo.

### **Art. 31 - Bocche antincendio private**

Il gestore potrà concedere, ricorrendone le condizioni, speciali derivazioni per bocche da incendio con comando a mano o automatico, nell'interno della proprietà privata. Per il rilascio della fornitura suddetta, l'utente dovrà presentare la relazione di calcolo della rete antincendio (con specifica determinazione della portata e della pressione minima da assicurare sul punto terminale della presa) e lo schema della rete antincendio (con la posizione di tutte le bocche antincendio e degli eventuali sprinkler e con indicazione del numero di bocche funzionanti in contemporanea). Una volta collaudata la rete, l'utente dovrà inoltre darne comunicazione al gestore, che dovrà applicare l'apposito sigillo. L'utente ha diritto di servirsi della bocca da incendio esclusivamente in caso di incendio e limitatamente alle operazioni relative allo spegnimento. Quando si sia fatto uso di una bocca da incendio, l'utente deve darne comunicazione al gestore entro 24 ore affinché questo possa provvedere alla risigillatura, nonché al controllo delle quantità di acqua fatturata. Il gestore non assume responsabilità alcuna circa il livello della pressione dell'acqua ed eventuali diminuzioni della portata al momento dell'uso. L'utente dovrà provvedere alla normale manutenzione dell'impianto, effettuando tempestivamente la riparazione di eventuali perdite; nel caso in cui il gestore accerti la presenza di perdite negli impianti interni di antincendio e ne abbia inutilmente sollecitato la riparazione, potrà provvedere alla sospensione della fornitura, dandone immediata comunicazione alle autorità competenti per i provvedimenti del caso. Qualora gli incaricati, nelle loro visite di ispezione, trovassero bocche da incendio spiombate o comunque manomesse, verrà applicata all'utente una sanzione pecuniaria di 250,00 Euro per ogni bocca manomessa, senza pregiudizio delle sanzioni penali.

### **Art. 32 - Impianti di sopraelevazione all'interno degli edifici**

Quando l'altezza piezometrica alla presa dell'impianto non sia sufficiente per un normale rifornimento di tutti i piani di uno stabile è concesso, previa autorizzazione del gestore, l'uso di impianti di sollevamento da installare nel rispetto delle prescrizioni che saranno impartite dal gestore, anche al fine di una corretta misurazione dei consumi. Il sistema idraulico interno costituito da serbatoio interno, impianto di autoclave e quant'altro dovrà essere conforme alle normative vigenti in materia. E' fatto assoluto divieto di installare e modificare impianti di sollevamento senza la preventiva autorizzazione del gestore. Quest'ultimo non risponde né del funzionamento dell'impianto, né dei danni che potessero derivare a terzi per il suo esercizio e tanto meno di inconvenienti igienici che si dovessero comunque verificare. Gli utenti che già utilizzano impianti di sollevamento singoli o collettivi, privi di autorizzazione all'installazione, devono adeguarli alle prescrizioni che saranno impartite dal gestore, anche al fine di una corretta misurazione dei consumi.

### **Art. 33 - Vigilanza degli impianti - Rilievo di irregolarità**

Il gestore ha sempre diritto di ispezionare gli impianti e gli apparecchi destinati alla utilizzazione del servizio tramite propri incaricati. Questi ultimi, muniti di tessera di riconoscimento, hanno pertanto facoltà di accedere nella proprietà privata sia per le verifiche periodiche di consumo, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori. Nel caso in cui l'utente non consenta l'accesso per la suddetta ispezione, il gestore, previa diffida scritta, si riserva il diritto di sospendere l'erogazione del servizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di indennizzi da parte dell'utente. Se gli incaricati, nelle loro visite di ispezione, riscontrassero irregolarità, in qualunque parte dell'impianto rispetto al presente regolamento o in genere opere non autorizzate, contesteranno per iscritto l'infrazione all'utente il quale dovrà eliminare le irregolarità o le inadempienze nel più breve tempo possibile. In caso contrario, il gestore ingiungerà all'utente l'esecuzione delle opere richieste entro un termine preciso, trascorso il quale avrà facoltà di sospendere senz'altro avviso la fornitura dell'acqua.

### **Art. 34 - Costruzione della rete idrica**

La rete di distribuzione idrica sarà normalmente costruita su suolo pubblico direttamente dal Comune oppure mediante appalti. In casi particolari potrà essere richiesto e concordato con le parti l'attraversamento di condutture su suolo privato. Eventuali diramazioni su strade vicinali o su strade e fondi privati potranno essere consentiti, a richiesta, a spese del richiedente e purché i proprietari delle strade e dei fondi riconoscano la proprietà del Comune sull'intera diramazione fino all'apparecchio di misura, consentendo contemporaneamente l'imposizione della relativa servitù e riservando al Comune il diritto di far visitare, in qualunque momento, le tubazioni, nonché di allacciare a tali diramazioni, tubi per altre derivazioni.

### **Art. 35 - Proprietà delle tubazioni**

Tutte le tubazioni della rete di distribuzione dell'acquedotto comunale sino al raccordo con il contatore di misurazione dell'acqua consumata, contatore compreso, sono in ogni caso di proprietà comunale.

### **Art. 36 - Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli immobili.**

La manutenzione e riparazione degli impianti di proprietà comunale sono affidate al Servizio Acquedotto oppure alla ditta appaltatrice che opera sotto la diretta sorveglianza dell'U.T.C.

### **Art. 37 - Danni alle condotte e tubazioni in genere.**

Affinché non siano arrecati danni alle condotte stradali e alla derivazione della rete idrica, il Servizio Acquedotto, dietro richiesta, è tenuto a segnalare l'esatta ubicazione delle condutture stesse. Qualora siano provocati guasti alle tubazioni, la mancata richiesta di segnalazione di ubicazione, o per negligenza o colpa di chi esegue lavori in prossimità di tubazioni, l'Amministrazione comunale ha diritto al rimborso delle spese di riparazione quantizzate dall'U.T.C., maggiorate dei danni relativi alla mancata erogazione conseguente all'interruzione effettuata per le dispersioni di acqua riscontrate, il tutto maggiorato del 15% per spese generali.

### **Art. 38 - Divieto di qualsiasi operazione sulla rete e sulle valvole di distribuzione.**

E' vietato a chiunque, all'infuori degli appositi incaricati del Comune, di ingerirsi nelle operazioni e nei lavori da praticarsi sulle rete di distribuzione stradale e sulle diramazioni fino al contatore. Questo divieto comprende anche quello assoluto per i concessionari di manomettere la valvola stradale del tubo di diramazione destinato alla casa.

### **Art. 39 - Chiusura temporanea e riapertura dell'utenza.**

L'utente che, per qualsiasi motivo, intendesse chiudere temporaneamente la condotta dovrà presentare richiesta al comune. A tale operazione provvederà personale comunale o altri incaricati. Eguale procedura dovrà essere osservata per la successiva riapertura. Sono a carico dell'utente le spese e i diritti relativi. Per tutto il tempo che la condotta rimarrà chiusa, l'utente sarà tenuto al pagamento del minimo garantito ovvero di quel maggior consumo che dovesse segnare il contatore per guasto, perdite o altre eventuali cause.

### **Art. 40 - Forniture su strade canalizzate.**

L'acqua sarà normalmente concessa per uso privato agli edifici prospicienti strade e piazze munite di tubazioni della rete idrica comunale, sia per uso domestico che per altri usi. Per altri usi s'intende: studi professionale, uffici e locali soggetti ad autorizzazione di agibilità. In ogni caso gli allacciamenti per uso domestico hanno la precedenza su altri tipi di allacciamenti. Per gli edifici prospicienti strade e piazze non provviste di tubazioni stradali di distribuzione, l'Amministrazione comunale può accogliere le richieste, sempre nei limiti della potenzialità dei propri impianti, quando da parte dei richiedenti sia corrisposto un contributo a fondo perduto per il totale finanziamento della spesa di costruzione degli impianti necessari. L'entità del contributo sarà determinato sulla scorta di apposita perizia dell'ufficio tecnico e, per ciascuna potenziale nuova utenza, esso sarà commisurato al numero dei vani utili da servire applicando il coefficiente 1 per i vani adibiti a civile abitazione e il coefficiente 1,5 per i locali soggetti ad autorizzazione di agibilità. Gli interessati dovranno versare, prima dell'inizio dei lavori, l'intera somma prevista, salvo conguaglio a consuntivo.

### **Art. 41 -Richiesta di allacciamento.**

Per ottenere nuovi allacciamenti, gli interessati dovranno produrre apposita domanda su moduli predisposti dal comune.

La domanda unica per ogni fabbricato, dovrà essere sottoscritta dal proprietario/i o inquilino, usufruttuario, costruttore o amministratore. L'importo della spesa per l'allacciamento, preventivata dall'ufficio Tecnico Comunale, è a carico dell'utente e dovrà essere versata anticipatamente presso la Tesoreria Comunale, salvo conguaglio a consuntivo delle spese per i lavori effettuati. La concessione è sempre subordinata all'accertamento che da parte del richiedente si sia provveduto al regolare smaltimento delle acque reflue con apposite fognature o canali di scarico, in guisa da evitare rigurgiti ed impaludamenti sia dentro che fuori l'abitato, nonché alla verifica da parte del gestore delle condizioni tecniche che consentono l'allacciamento.

#### **Art. 42 - Distacco di alloggi allacciati ad unica presa.**

In caso di divisione di uno stabile già fornito d'acqua, il proprietario più vicino alla diramazione potrà usufruire della presa già esistente. Gli altri proprietari, volendo avere l'uso dell'acqua, dovranno chiedere apertamente apposita concessione con speciale derivazione dal tubo stradale.

#### **Art. 43- Ampliamento della concessione.**

L'utente che intendesse far estendere la tubatura d'acqua ad ampliamenti di fabbricati, nuove costruzioni in aderenza o comunque variare l'utenza originaria deve darne comunicazione al Comune.

#### **Art. 44 - Serbatoi.**

Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

#### **Art. 45 -Tipo e calibro del contatore.**

Il tipo e il calibro dei contatori sono prefissati dal gestore in relazione dell'utenza. I contatori sono di proprietà dell'utente; gli stessi sono responsabili dell'integrità dei sigilli e di qualunque manomissione o danno. La spesa per la sostituzione del contatore va a carico del richiedente.

#### **Art. 46 - Posizione dei contatori.**

I contatori devono essere collocati in luoghi idonei e di facile accesso per le operazioni di lettura e manutenzione. A valle del contatore sarà collocato, a spese dell'utente, un rubinetto d'arresto. Di norma, l'installazione dei contatori sarà fatta in apposite nicchie nell'immediata vicinanza del muro di cinta perimetrale. Tutti i contatori e i rubinetti saranno provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal servizio acquedotto. Ogni utenza deve essere munita di apposito contatore. Per i fabbricati con più utenze, i contatori essere installati in un unico quadro.

#### **Art. 47 - Custodia dei contatori.**

L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti o nicchie dei contatori, la botola del pozzetto e lo sportello della nicchia. La manomissione dei suggelli e ogni altra operazione che turbi il regolamento e il funzionamento del contatore saranno puniti con le sanzioni di legge e regolamento.

#### **Art. 48 - Verifica dei contatori a richiesta dell'utente.**

A richiesta nell'utente, il gestore provvederà alle opportune verifiche da farsi in contraddittorio con l'utente dopo che quest'ultimo avrà effettuato il versamento di una somma corrispondente alle spese di verifica stabilite dall' U. T. C. . Tale somma verrà restituita se il reclamo è accettato. È ammessa una tolleranza del 10% sulle indicazioni del contatore sia in eccesso che in difetto.

I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione dell'Ufficio Tecnico ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati, con spese a carico dell'utente.

#### **Art. 49 - Penalità**

Salvo i casi di falsità o di frode per i quali si procederà a norma del Codice Penale, per le contravvenzioni al presente regolamento, il trasgressore sarà punito con la sanzione amministrativa da € 51,64 a € 516,45 a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, secondo la gravità dei fatti. La quantità d'acqua defraudata sarà inoltre stimata inappellabilmente dalla Giunta

Comunale e dovrà essere pagata al costo corrispondente. Il Comune ha diritto di sospendere la somministrazione dell'acqua finché ogni cosa sia ridotta al suo stato normale.

#### **Art. 50 - Disposizioni generali**

Per quanto non previsto dal presente regolamento, sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti. Il presente Regolamento abroga interamente quello finora vigente ed entrerà in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla pubblicazione all'Albo pretorio on line.